

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2233

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDI, LOTTI e VISCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1990

Modifica delle sanzioni in materia di installazione e utilizzo
sui veicoli a motore delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta per bambini

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento negli ultimi due anni ha legiferato per ben tre volte in materia di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini mettendo così il nostro Paese in linea con le normative vigenti negli altri Stati europei e dimostrando grande attenzione ai problemi della sicurezza stradale.

L'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza è stato un importante passo avanti per far diminuire le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. I primi dati raccolti dal Ministero dell'interno sono confortanti. La polizia stradale in soli quattro mesi ha rilevato 200 morti e 7.500 feriti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: un significativo ri-

sparmio di sofferenze ma anche di costi sociali e sanitari.

Dopo i primi mesi però si è notata una drastica diminuzione dell'uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini soprattutto nei centri urbani, tendenza che, se non viene presto modificata, rischia di vanificare gli obiettivi primari della legge. A questo va aggiunto che i proprietari delle vetture immatricolate prima del '78 hanno ampiamente disatteso l'obbligo di montare le cinture entro il 26 ottobre 1989.

Le ragioni del mancato rispetto della legge sono molteplici:

una scarsa e poco corretta informazione sull'utilità delle cinture nei centri urbani (si dimentica infatti che l'80 per cento degli

incidenti accadono in città, spesso con conseguenze gravissime; infatti anche un urto a 40 km/h può essere mortale o causare serie lesioni);

una scarsa severità nei controlli; l'azione delle forze di polizia e dei vigili urbani infatti non è stata sufficientemente incisiva.

Gli stessi organi di controllo hanno fatto notare che alla luce dell'esperienza il sistema sanzionatorio previsto dalle leggi si è rilevato incompleto e l'ammontare delle sanzioni inadeguato.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno accogliere i loro suggerimenti e presentare questo disegno di legge che prevede l'inasprimento delle sanzioni per chi non usa le cinture posteriori e i sistemi di ritenuta per bambini (lacuna che si era creata per carenza di coordinamento tra i tre provvedimenti, legge n. 111 del 18 marzo 1988, legge n. 143 del 22 aprile 1989, legge n. 284 del 4 agosto 1989), abolisce la diversificazione della sanzione tra centri abitati e strade extraurbane, differenzia invece la sanzione per il mancato uso da quella per il mancato montaggio. In quest'ultimo caso l'ammontare è più elevato ed è previsto il

ritiro della carta di circolazione fino a dimostrazione del montaggio avvenuto.

La nuova disciplina prevede inoltre una sanzione per chi manipola ed ostacola il corretto funzionamento della cintura. È stato dimostrato che le *clips* allentacinture che sono in commercio sono estremamente pericolose e, in caso di incidenti, causano il taglio del nastro con gravi conseguenze per il trasportato.

Questo provvedimento di un solo articolo ha l'obiettivo di rendere più semplice, chiaro ed adeguato il complesso delle sanzioni e dare così alle Forze dell'ordine uno strumento essenziale per facilitare e rafforzare la loro attività di controllo.

L'esperienza degli altri Paesi ci insegna che solo con controlli severi si raggiunge un'importante percentuale di uso della cintura. In Germania, dove la cultura della prevenzione è ben più radicata e dove sono stati spesi dallo Stato molti miliardi per campagne di educazione, è stato necessario introdurre una sanzione severa ed applicarla con severità per poter raggiungere una quota significava (90 per cento) di automobilisti che osservano la prescrizione di allacciare le cinture di sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dai commi seguenti:

«3. Chi omette di equipaggiare con cinture di sicurezza i veicoli che in base alla legislazione vigente debbono esserne provvisti è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione ed inviata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile presso cui l'interessato intende sottoporre il veicolo a visita di controllo; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa. Con la stessa sanzione è punito chi equipaggia il veicolo con cinture di sicurezza non conformi ad uno dei tipi omologati.

4. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di età è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire sessantamila a lire duecentomila. Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi esercita l'autorità parentale o tutelare sul minore stesso.

5. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire sessantamila a lire duecentomila.

6. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111».